

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (CCN) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di CCN, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico
2. I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello (allegato)
3. L'esclusione dalle responsabilità, il modello di organizzazione – gestione – controllo, l'organismo di vigilanza
4. Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati
5. Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici
6. Whistleblowing
7. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE

- il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- la descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- per ciascun articolo da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;
- il testo del DLgs 231 / 2001.

MISURE INTEGRATIVE (PIANO TRIENNALE 2019 – 2021) DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190 / 2012

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CODICE ETICO

PARTE GENERALE

1. DLgs 231 / 2001, persone giuridiche e fisiche, la specificità di CCN, contesto esterno ed interno (rinvio), responsabilità e sanzioni a carico

Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "DLgs 231 / 2001" o il "Decreto") attuativo dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro nazionale, ad integrazione della responsabilità penale della persona fisica che materialmente commette il reato, la responsabilità (definita amministrativa, ma nella sostanza configurabile come una vera e propria forma di responsabilità penale) dell'ente di appartenenza (d'ora in avanti, "persona giuridica", "ente" o "società") che ha tratto interesse e / o vantaggio dal comportamento di detta persona fisica (la cui responsabilità penale, come detto, non viene comunque meno).

Il vantaggio tratta dalla persona giuridica può essere diretto e / o indiretto e / o parziale.

Tra detti enti, indubbiamente, sono ricomprese le aziende speciali ex art 114 DLgs 167 / 2000, quale è CCN.

La responsabilità della persona giuridica può manifestarsi solo se riferita alla commissione di determinati reati (i c.d. reati presupposto) previsti dal Decreto, e non dalla commissione di qualsiasi atto penalmente rilevante.

L'interesse o il vantaggio per la persona giuridica si produce anche nei reati puniti, oltre che con dolo, anche per colpa, poiché si realizza un risparmio economico derivante dall'omessa

predisposizione dei controlli e delle cautele necessarie ad impedire la realizzazione del reato presupposto.

Il modello ex DLgs 231 / 2001 accoglie quindi tutti i principi, presidi, procedure volti ad evitare che il reato commesso dalla persona fisica possa realizzarsi; la dimostrazione della previsione e della concreta attivazione costituisce uno strumento a difesa della società, che potrà evidenziare come la stessa abbia fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per evitare che il reato fosse commesso; in quest'ultimo caso, colpevole del reato sarà solo la persona fisica che lo ha commesso, e non anche la persona giuridica.

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 mira ad evidenziare:

- 1) i reati (quelli previsti dal DLgs 231 / 2001 stesso) di cui il CCN potrebbe essere ritenuto responsabile quale persona giuridica, in quanto commessi a vantaggio del CCN stesso;
- 2) per quali reati il rischio di commissione è maggiore, alla luce dei principali processi ed eventi di gestione caratteristica propri di CCN;
- 3) quali presidi e protocolli sono attivati o attivabili (principi generali, regolamenti, procedure ecc) per prevenire la commissione di detti reati, fermo il fondamentale e mirato ruolo di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza (di cui a seguire).

Va evidenziato che il conto economico di CCN, in quanto azienda speciale / ente strumentale di Comuni consorziati ex art 114 DLgs 267 / 2000 (CCN è interamente, per legge, controllato da Enti pubblici, nel vaso di specie Comuni affidanti il ciclo dei rifiuti al CCN stesso), è strutturalmente costruito in modo tale da rilevare costantemente un risultato economico idealmente di pareggio, sia a livello complessivo, sia di singolo Comune.

Ciò conduce alla riflessione che anche i medesimi Comuni consorziati potrebbero essere considerati, così come il CCN stesso, i beneficiari (in senso negativo) dei reati commessi ex DLgs 231 / 2001.

Anche in relazione a quanto sopra, l'impostazione del presente modello ex DLgs 231 / 2001 si fonda sulla preliminare analisi delle concrete fattispecie di reato che potrebbero essere commesse a vantaggio del CCN anche nei termini di cui sopra.

Il presente modello ex DLgs 231 / 2001 prevede, quale sezione separata ma integrata nel modello stesso, le misure di prevenzione dei reati di corruzione dei singoli in danno di CCN ex Legge 190 / 2012 (piano 2019 – 2021), obbligatorie data la natura pubblica di CCN quale azienda speciale consortile ex art 114 DLgs 267 / 2000; si rinvia al citato allegato piano per i dettagli afferenti i raccordi tra le due discipline (DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012) e correlati strumenti operativi per CCN.

Si rinvia in particolare ai §§ 4A e 4B dell'allegato Piano ex Legge 190 / 2012 per l'analisi del contesto esterno ed interno di riferimento di CCN, ai fini dello sviluppo del presente modello ex DLgs 231 / 2001.

Si noti che le Linee Guida ANAC 1134 / 2017 (per il cui dettaglio si rinvia all'allegato relativo alle misure anticorruptive ex Legge 190 / 2012) indicano con intensità l'opportunità, se non l'obbligo, di adozione di un modello ex DLgs 231 / 2001.

Perché possa eventualmente manifestarsi la responsabilità della persona giuridica (a fronte di reati commessi a vantaggio di quest'ultima), il comportamento deve essere attuato da:

- a - persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della persona giuridica stessa; oppure
- b - unità esterne, anche se dotate di autonomia finanziaria e funzionale, purchè coordinate e gestite dalle stesse persone di cui al punto precedente a); oppure

- c - persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della persona giuridica; oppure;
- d - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati sub a).

Dunque il novero dei soggetti che possono commettere reati, di cui CCN possa essere ritenuto responsabile, è assai ampio, di fatto sino a ricomprenderne l'intero organico, ed i più stretti collaboratori.

Infatti le persone fisiche di cui sopra devono essere legate alla persona giuridica da un rapporto funzionale di dipendenza, di diritto o di fatto, che non necessariamente si deve manifestare in forma di lavoro subordinato; rileva infatti la sostanza e la rilevanza del rapporto in essere ai fini del DLgs 231 / 2001, in particolare se tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici della persona giuridica medesima; a seconda delle situazioni concrete, comportamenti rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità della persona giuridica possono essere attuati da dipendenti apicali e da questi controllati, consulenti, collaboratori, distributori, fornitori, appaltatori, purché il loro comportamento sia riferibile ad un rapporto con la persona giuridica che faccia di quest'ultima il centro di imputazione dei relativi atti, con sussistenza dell'obbligo di prevenzione e controllo.

Va evidenziato che CCN non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (al riguardo si rinvia alle misure specifiche in materia di corruzione dei singoli in danno di CCN, allegate al presente modello di cui sono parte integrante).

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo a CCN è dunque necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti sopra individuati nell'interesse o a vantaggio dello stesso CCN; la giurisprudenza ha poi sottolineato che la responsabilità prevista in capo a CCN dal DLgs 231 / 2001 discende da una colpa nell'organizzazione della persona giuridica stessa (Corte Cassazione Sez. pen. VI, 18/02/2010 e 16/07/2010, n. 27735).

Le sanzioni previste dal DLgs 231 / 2001, a carico della persona giuridica ritenuta responsabile di un reato, sono le seguenti; si noti che per CCN, quale azienda speciale ex art 114 DLgs 267 / 2000 affidataria del ciclo dei rifiuti da parte dei Comuni Consorziati, le sanzioni interdittive nei casi più gravi potrebbero addirittura minare la stessa continuità aziendale.

1) Sanzioni amministrative pecuniarie

Esse costituiscono la pena – base, sono determinate dal Giudice, e vengono applicate con un sistema a quote, in relazione alla gravità dell'illecito ed alle condizioni economiche e patrimoniali della Società; del pagamento delle sanzioni risponde la società con il suo patrimonio.

Le quote possono essere in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,05.

Sono previsti casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

2) Sanzioni interdittive

Esse si applicano solo in relazione alla responsabilità, in genere grave, della società per alcune fattispecie delle tipologie di reati.

Nello specifico le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero

in caso di reiterazione degli illeciti, ossia quando la società, già condannata in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa quando concorrono le seguenti condizioni:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria.

3) *Sanzioni accessorie*

Esse sono previste da specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione della sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile e simili).

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove la Società ha la sede

principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna. Si precisa che il Giudice può altresì disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, ovvero il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili della Società, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario.

2. I reati ex DLgs 231 / 2001 di cui prevenire la commissione attraverso il modello

Ai fini del miglior orientamento all'interno del presente modello, si rinvia alla Parte Speciale del presente modello, all'interno della quale si espone:

- il riassunto dei reati per gruppo (elenco articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- la descrizione di ciascun reato (sviluppo degli articoli da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001);
- per ciascun articolo da 24 a 26 del DLgs 231 / 2001, il richiamo agli specifici reati ivi citati, con relativa descrizione;
- il testo del DLgs 231 / 2001.

Si rammenta che, ai fini del rischio di responsabilità di CCN, è necessario che il reato sia commesso a favore della Società stessa e rientri esplicitamente in uno dei gruppi di reati di cui all'allegato stesso.

Ogni reato o famiglia di reato ex DLgs 231 / 2001 è per praticità oggetto di valutazione secondo un indice di probabilità ed un indice di impatto, il cui prodotto determina un sintetico indice di rischiosità (maggiore l'indice, maggiore il rischio di commissione); al riguardo si rinvia alla Parte Speciale; sussiste coerenza tra la metodologia sopra descritta e quella applicata per la valutazione del rischio di commissione di reati di corruzione dei singoli in danno di CCN, come da specifico al presente Modello, cui pure si rinvia.

3. L' esclusione dalle responsabilità, il modello di organizzazione – gestione – controllo, l'organismo di vigilanza (OdV)

L'esonero per CCN dalla responsabilità amministrativa della società per i reati, commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso CCN, da parte delle persone e dei soggetti di cui al § 1, può occorrere se CCN prova:

- a) di aver effettivamente adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati di cui sopra sub § 2, individuando le attività, le aree, i processi nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati, anche tenuto conto della dimensione e della complessità della società;
- b) il modello accolga specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo di vigilanza ("OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed a favore del quale siano previsti obblighi di informazione da parte delle diverse unità organizzative;
- d) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;
- f) sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello deve essere sottoposto ad una verifica periodica e deve essere proposta l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, oltre che nelle fattispecie di reato previste dalla legge.

L'organo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e quindi un organo della Società diverso dall'organo dirigente.

Peraltro, l'art.6, c.4 DLgs 231 / 2001 prevede che *negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 [il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo] possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, delineandosi in primis la specificità del tema per i piccoli enti.*

Circa la definizione di piccola dimensione di cui sopra, appare rilevante l'osservazione della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, la quale ricorre alla definizione comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro.

Pertanto CCN non risulta essere un ente di piccola dimensione, confrontandone le dimensioni di organico, patrimoniali e reddituali con quanto previsto dalla Circolare della Guardia di Finanza di cui sopra.

Le Linee guida predisposte dall'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDEC), contenute nel Documento n. 18 del Maggio 2013, dettano una serie di criteri utili per l'individuazione concreta dell'OdV, suggerendo in particolare che si tratti di un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci o dai Revisori e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti di interessi.

Peraltro, ex vigente art.6, c.4-bis DLgs 231 / 2001, *Nelle società di capitali [quale peraltro CCN non è] il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b.*

L'OdV dovrà essere nominato dall'Organo Amministrativo con apposito incarico.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV debbono essere garantiti attraverso l'assenza di vincoli gerarchici nei confronti di organi aziendali.

I componenti dell'OdV devono possedere un bagaglio di strumenti e tecniche adeguati a consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata.

L'OdV deve operare con continuità d'azione, ossia con ragionevole frequenza e sistematicità, trattandosi di organo a presenza fisica periodica in società.

Sarà cura dell'organo amministrativo verificare l'esistenza e la permanenza di tali requisiti, pena in corso di mandato, l'ineleggibilità o l'eventuale decadenza.

L'incarico può essere affidato ad un organo monocratico o collegiale (composto al massimo da 3 componenti).

Data la dimensione di CCN (non piccola, come sopra detto), si opta per un organismo composto da 3 membri; al momento di approvazione del presente modello, anche in relazione alla peculiare articolazione organizzativa di CCN (affidamento a terzi dei servizi tecnico – operativi sul territorio; svolgimento, a mezzo delle limitate proprie risorse, delle attività di coordinamento tecnico, di elaborazione tariffaria, di riscossione, amministrativo – finanziarie), l'OdV è composto da un componente esterno (Presidente), da un amministratore privo di deleghe, dal Responsabile dell'Unità Tecnica di CCN; le eventuali variazioni dell'assetto descritto e della numerosità di componenti interni ed esterni dell'OdV non comportano formale variazione del presente Modello.

L'OdV è nominato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di conferimento di incarichi e consulenze e – per analogia, data la natura pubblica di CCN – conformemente a quanto previsto per gli Organismo Indipendenti di Valutazione (di cui peraltro CCN non si dota) ex art.14 DLgs 150 / 2009, con delibera dell'Organo Amministrativo di CCN, che individua anche il Presidente tra i componenti dell'OdV e determina il compenso di tutti. L'OdV ha durata di mandato pari a tre anni.

I componenti dell'OdV possono essere rinominati.

In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, l'Organo Amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'OdV in carica.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, e nello specifico costituiscono causa d'ineleggibilità e/o decadenza le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori) e quelle di cui all'art. 2399 c.c. comma 1, lett.a) (ineleggibilità e decadenza dei sindaci) ed in generale all'insussistenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ovvero di potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'imparzialità richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- nei tre esercizi precedenti alla nomina, essere stato amministratore di CCN o aver instaurato rapporto di consulenza / collaborazione con la società;
- sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- condanna, con sentenza, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, o essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Non possono inoltre essere nominati componenti dell'OdV:

- il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado degli amministratori e dei revisori;

- coloro che sono legati ad CCN da un rapporto continuativo di consulenza, qualora tali rapporti ne possano compromettere l'indipendenza;
- coloro che nei due anni precedenti la nomina siano stati componenti degli organi di revisione e controllo dello stesso CCN;
- coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di vigilanza di altre Società pubbliche o private nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica.

I membri dell'OdV devono comunicare all'Organo Amministrativo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il verificarsi di una delle situazioni sopra indicate o di altre, ritenute dall'organo amministrativo integranti gli estremi della giusta causa possono comportare la revoca, da parte del medesimo organo, dei poteri dell'OdV e l'attribuzione degli stessi ad altro/i soggetto/i.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità lo stesso è relativo all'idoneità delle competenze possedute dai componenti assegnati dalla legge.

Non vi sono specifiche indicazioni normative circa la professionalità richiesta ai membri dell'OdV; in ogni caso la nomina deve tener conto che, nell'insieme, i componenti dell'OdV debbano essere in possesso di competenze con specifico riferimento al settore di attività di CCN, all'organizzazione aziendale, al coordinamento di procedure e processi operativi, all'analisi, valutazione e gestione dei rischi, alle tecniche di campionamento statistico.

L'OdV espleta le proprie attività di vigilanza anche avvalendosi in via sistematica del supporto di uno o più dipendenti individuati dall'Organo Amministrativo, ferma la facoltà dell'OdV di interloquire e richiedere / ottenere informazioni a / da qualsiasi dipendente / unità organizzativa aziendale.

L'Organo Amministrativo, su motivata richiesta dell'OdV e qualora lo ritenga opportuno, assegna una dotazione di risorse finanziarie di cui il medesimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, ecc.).

L'organo amministrativo dovrà mantenere idonea registrazione dell'assegnazione del budget all'OdV.

Per quanto riguarda l'autonomia operativa, al fine di garantire l'effettività della stessa CCN ha previsto che le attività poste in essere dall'organismo medesimo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. Sull'effettività del Modello, in relazione alla struttura societaria ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, anche con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti delle unità organizzative aziendali ed il modello stesso, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne estendano il campo di applicazione;
2. Sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV deve svolgere le seguenti attività e rilevare l'esito delle stesse in apposito libro, il cui contenuto è disponibile per le comunicazioni agli organi societari;

- a) curare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- b) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili,
- d) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche svolgendo direttamente interventi formativi, e verificarne la relativa attuazione;
- e) curare la predisposizione della documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- g) riferire periodicamente all'organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello.

Al fine di svolgere i compiti di cui sopra, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management in ordine aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, nonché ai rapporti con consulenti, collaboratori e partner commerciali; l'OdV può disporre: atti di ispezione; atti di controllo; accesso ad atti, informazioni, procedure aziendali, con dovere di riservatezza. Qualora venga opposto all'OdV un diniego all'accesso agli atti, è obbligatorio che il diniego sia motivato. Laddove l'OdV non concordi con la motivazione addotta deve trasmettere al vertice aziendale un rapporto esplicativo.

L'OdV dovrà riunirsi periodicamente in misura sufficiente a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di controllo, e riportare il verbale della riunione nell'apposito libro. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

Dovrà essere trasmessa all'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello (per cui si rinvia al prosieguo), ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano, in genere, tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

In particolare valgono i seguenti principi:

- tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori e consulenti di CCN hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione di reati nonché eventuali condotte non in linea con le norme di comportamento previste dal Modello;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere le segnalazioni di cui al punto precedente senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i responsabili gerarchici hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza, senza previa informazione agli stessi;
- l'organo amministrativo invia all'OdV eventuali relazioni o spunti da cui emergano carenze nei sistemi dei controlli interni ovvero profili di criticità rispetto al Decreto.

Le segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta dovranno essere raccolte o annotate ed archiviate.

Eventuali segnalazioni saranno gestite dall'OdV in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, viene istituita una casella di posta elettronica dedicata come canale di comunicazione preferenziale nella quale l'OdV potrà ricevere segnalazioni da parte di

qualsiasi soggetto venuto a conoscenza di gestioni anomale nell'ambito delle attività di CCN.

La visualizzazione del contenuto della casella di posta elettronica così predisposta, sarà riservata all'OdV mediante apposizione di password gestita direttamente dal medesimo Organismo. L'OdV potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'OdV valuterà le segnalazioni ed i provvedimenti di ispezione da porre in essere, eventualmente ascoltando il segnalante ed il presunto responsabile.

Eventuali provvedimenti disciplinari saranno comunque adottati solo da competenti organi e della Società.

L'OdV, su base semestrale (al 30 Giugno ed al 31 Dicembre), trasmette una relazione in forma scritta all'organo amministrativo, relazione che avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- le necessità di adeguamento del Modello;
- l'utilizzo delle risorse assegnate all'OdV;
- il riepilogo delle segnalazioni ricevute.

L'organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.

Con riferimento alla Parte Speciale del presente Modello l'OdV, ferma la totale autonomia e ed indipendenza dell'OdV stesso, svolge sistematica attività di verifica, circa l'effettiva attivazione dei presidi e dei protocolli previsti reato per reato, a rotazione rispetto alla globalità dei reati individuati, con particolare riguardo per quelli a maggior indice di rischio.

4. Le sanzioni a carico dei dipendenti e degli altri soggetti interessati

Come detto, CCN condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, sia qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di CCN con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio, sia quanto messo in atto a vantaggio dei singoli ed in danno di CCN.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente § 4 tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il Modello, nel rispetto con quanto previsto dal CCNL di settore (Federambiente), costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (assistenza, impiegati, responsabili di funzione) e legato a CCN da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed al vigenti CCNL di categoria (Federambiente).

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 C C, fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

I soggetti di seguito individuati avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL Federambiente, nei confronti di coloro i quali hanno o avrebbero commesso violazioni del presente modello ex DLgs 231 / 2001, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda dipendenti non dirigenti, nonché i dirigenti diversi dal Direttore Generale, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante relazione scritta; l'organo amministrativo può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante a CCN.

Se la violazione riguarda il Direttore Generale (cui si applica il CCNL dei Dirigenti delle Imprese Pubbliche locali) o l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione a tutti i Comuni consorziati a CCN, mediante relazione scritta.

I rapporti di CCN con le terze parti (appaltatori, consulenti e simili) sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento (di cui al successivo § 5) da parte/nei confronti di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per CCN.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

5. Codice etico, protocolli generali e protocolli specifici

CCN ha identificato nella Parte Speciale del Modello (cui si rinvia), reato per reato tra quelli previsti dal Decreto, le concrete situazioni di gestione caratteristica aziendale nell'ambito delle quali è maggiore il rischio di potenziale commissione.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, CCN formula alcuni principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le concrete situazioni di cui sopra, nonché alcuni protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle situazioni a rischio identificate.

Quanto ai principi generali di comportamento, tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

Si precisa che, come anche da § 5.5 delle misure anticorruzione ex Legge 190 / 2012 (allegate al presente Modello e cui si rinvia per il dettaglio), ANAC formulerà per i soggetti pubblici (quale è CCN) apposite Linee Guida relativamente ai Codici Etici e di comportamento; dette Linee Guida potranno condurre a revisioni del Codice Etico attualmente vigente per CCN; l'eventuale formale approvazione di modifiche ed integrazioni a quest'ultimo, oppure l'adozione di nuovi Codici, anche con riferimento ai principi di cui al DPR 62 / 2013 per i dipendenti pubblici (cui in ogni caso il personale di CCN si deve attenere, e per cui si provvede alla relativa divulgazione) è rinviata alla pubblicazione, da parte di ANAC delle citate Linee Guida.

Quanto ai protocolli generali di prevenzione, da applicarsi a tutte le operazioni di gestione di CCN, valgono i seguenti principi:

~ sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione (ARPA, ATS, Provincia, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.) esclusivamente i soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo con atti formali da parte dei competenti organi di CCN, se diversi dal Direttore in quanto rappresentante legale;

~ la formazione e l'attuazione delle decisioni di CCN rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nello Statuto e nel Codice Etico della Società, nel presente Modello e nelle allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012;

~ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno di CCN, con riferimento ai poteri degli organi aziendali ed alla struttura organizzativa (per cui si rinvia alle allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012, ed in particolare all'analisi del contesto interno ex § 4B); sono ivi formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno di CCN; l'eventuale assegnazione di deleghe e poteri di firma verso l'esterno deve essere coerente con le responsabilità assegnate, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati (si rinvia a quanto sopra);

~ le fasi di formazione ed autorizzazione degli atti di CCN devono essere sempre documentati e ricostruibili, e rispondere al principio di segregazione delle funzioni di cui alle allegate misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190 / 2012 - § 5.9; non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che istruiscono, assumono, attuano le decisioni, che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure interne e dalla legge; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

~ per tutte le operazioni a rischio ex DLgs 231 / 2001 e Legge 190 / 2012 sono implementate ed attuate procedure e protocolli specifici (per cui si rinvia alla Parte Speciale, reato per reato), ed il dipendente di CCN che partecipi all'istruttoria, alla formazione della decisione, alla sua attuazione o al suo controllo:

- può chiedere informazioni e chiarimenti a chiunque si occupi o si sia occupato dell'operazione a rischio;
- informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

~ l'accesso ai dati di CCN deve essere conforme al DLgs 196 / 2003 (Codice Privacy) come modificato dal DLgs 101 / 2018 ed al Regolamento UE 2016 / 679, nonché ed al DLgs 97 / 2016 (per l'accesso civico generalizzato, che trova in particolare limiti nel citato diritto alla privacy e nella tutela dei segreti commerciali aziendali);

~ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura del dipendente responsabile della funzione competente; l'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio dei Revisori e all'Organismo di Vigilanza;

~ il CCN rispetta le normativa pubblicistiche in materia di appalti pubblici (DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC) e di selezione del personale (art 18 c 2 bis DL 112 / 2008; per analogia artt 19 e 25 DLgs 175 / 2016 e principi ex DLgs 165 / 2001);

~ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

~ i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti definiscono obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

~ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

~ l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della propria attività di prevenzione dei reati, verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio siano efficaci e costantemente aggiornate.

Quanto ai protocolli specifici di prevenzione, si rinvia alla parte speciale del presente Modello ed all'analisi del contesto interno inserito nelle allegate misure ex Legge 190 / 2012 (Piano) di prevenzione della corruzione dei singoli.

6. Whistleblowing

La Legge 179 / 2017 ha rafforzato nella legislazione nazionale, ed incentivato dei modelli di prevenzione dei reati di cui la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, il meccanismo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (*whistleblowing*).

Ai sensi dell'art 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231 / 2001, le persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, le persone che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità di CCN, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del DLgs 231 / 2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Dunque l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Le comunicazioni all'OdV potranno avvenire anche in forma anonima utilizzando (ex art 6 c 2bis lettera b DLgs 231 / 2001) i canali alternativi di segnalazione individuati nel prosieguo, con garanzia, anche con modalità informatiche, della riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Ufficio che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- i) alle scadenze preventivamente concordate, le informazioni ed i documenti di cui alla tabella afferente i flussi informativi allegata al presente modello (si veda al riguardo il successivo § 7);
- ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, essi provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ✓ l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- ✓ le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il CCN e l'OdV adottano misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti

difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CCN o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ex art 6 c 2bis lettera c) DLgs 231 / 2001, l'Azienda adotta misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; inoltre, ex lettera e) il sistema disciplinare aziendale, nel rispetto della legge e delle previsioni del CCNL applicato, prevede sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Ex art 6 c 2bis lettera d) DLgs 231 / 2001, opera il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; CCN si riserva il diritto, che spetta beninteso anche a chi sia stato ingiustamente penalizzato da segnalazioni non veritiere rilasciate in malafede, di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica:

- odv@consorzionavigli.it

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse anche per iscritto all'indirizzo:

- Organismo di Vigilanza del Consorzio dei Comuni dei Navigli – Via C Battisti 2 - 20080 Albairate (MI)

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV.

7. Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

L'OdV, ai fini dell'efficacia del modello e dell'efficienza delle proprie valutazioni, deve essere sistematicamente raggiunto da flussi informativi, secondo formati e frequenze, le quali sono riassunte nella tabella allegata.

La mancata attivazione dei flussi come individuati in allegato è immediatamente segnalata dall'OdV al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione Generale, ai fini del tempestivo ripristino.